

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 21 dicembre 2018

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto. (19A00213)

(GU n.13 del 16-1-2019)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di

turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle funzioni consegue il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonche' il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:

piogge alluvionali del 16 luglio 2018, dal 21 luglio 2018 al 22 luglio 2018 e del 1° settembre 2018 nella Provincia di Verona.

piogge alluvionali dal 21 luglio 2018 al 22 luglio 2018 nelle Province di Padova, Venezia, Vicenza.

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e per le infrastrutture connesse all'attivita' agricola;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalita'
degli eventi atmosferici

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni:

Padova:

piogge alluvionali dal 21 luglio 2018 al 22 luglio 2018;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di: Agna, Bovolenta, Carceri, Casale di Scodosia, Codevigo, Correzzola, Due Carrare, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi, Megliadino San Vitale, Monselice, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Piacenza D'Adige, Piove di Sacco, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Urbana, Vighizzolo D'Este.

Venezia:

piogge alluvionali dal 21 luglio 2018 al 22 luglio 2018;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Chioggia, Cona, Mira, Vigonovo.

Verona:

piogge alluvionali del 16 luglio 2018, dal 21 luglio 2018 al 22 luglio 2018 e del 1° settembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di: Cazzano di Tramigna, Erbe', Gazzo Veronese, Monteforte d'Alpone, Negrar, Nogara, Pressana, Roverchiara, Roveredo di Gua', San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Soave, Sorga', Verona.

piogge alluvionali del 1° settembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, San Pietro in Cariano, Soave, Verona.

Vicenza:

piogge alluvionali dal 21 luglio 2018 al 22 luglio 2018;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Noventa Vicentina, Poiana Maggiore, Sossano.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Ministro: Centinaio